

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1785

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RUSSO SPENA, DORIGO, BACCIARDI, CARCARINO, MUZIO,
AZZOLINA, BOLOGNESI, CALINI**

Istituzione di un Fondo a sostegno di interventi di riconversione dell'industria bellica in attività produttive o di servizio per uso civile

Presentata il 27 ottobre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel mondo ed anche a pochi chilometri dai nostri confini le guerre, piccole o grandi che siano, continuano a mietere vittime.

Nonostante le tante voci di condanna dei conflitti armati, o i tanti tentativi per costruire internazionalmente delle condizioni di pace, poi accade che le strutture economiche e produttive di queste stesse nazioni prosperano e puntano il loro sviluppo in una prospettiva di allargamento dei conflitti armati, in quanto strutture produttive molto impegnate nel settore bellico, considerato il suo altissimo rendimento per unità di prodotto.

Nel corso degli ultimi tempi non è stato infrequente scoprire che anche l'industria italiana, nonostante i divieti governativi, è risultata coinvolta, magari at-

traverso le più fantasiose e complicate triangolazioni commerciali, nella vendita di armi a Paesi che combattevano contro nazioni che avevano stipulato con l'Italia trattati di amicizia e di collaborazione.

Tuttavia, a fronte dei diversi aspetti politici, etici, culturali ed economici sottesi a questa problematica, sarebbe assai riduttiva l'iniziativa del Parlamento qualora riguardasse solo una diversa regolamentazione del commercio delle armi. Occorre affrontare a nostro avviso, nella logica del nostro impegno per la riduzione graduale e bilanciata degli armamenti, anche i problemi della produzione.

L'adozione di più penetranti normative di controllo, il processo di riduzione di conflitti in atto e gli accordi di distensione e di riduzione degli armamenti, che

è da augurarsi procedano sempre più speditamente, richiamano la necessità di una riconsiderazione del settore; gli elementi di crisi, che in alcune zone del Paese emergono in modo più accentuato per caratteristiche di monocultura industriale, evidenziano pericoli drammatici per l'occupazione e non possono essere affrontati con una sorta di « iperprotezione » realizzata attraverso commesse artificiali in funzione della sopravvivenza delle fabbriche.

Al contempo, sempre più estesa si è fatta la sensibilità della coscienza dei cittadini sui problemi della pace, poiché la spinta etica al rifiuto della guerra ed alla ripulsa alla fabbricazione delle armi e l'azione tenace e meritoria dei movimenti pacifisti hanno trovato nelle azioni politiche di rilancio della distensione e di avvio di un processo di disarmo nuova credibilità.

Ancorati al carattere difensivo sancito dalla Costituzione per la funzione militare e all'impegno attivo che sempre più come Paese dobbiamo esercitare sulla via della distensione mediante accordi di riduzione degli armamenti, crediamo sia possibile misurarci con i problemi della nostra industria bellica superando apparenti contraddizioni tra le ragioni etiche del pacifismo e il « ricatto » dell'occupazione e avviando, con la necessaria razionalizzazione e il necessario proporzionamento alle esigenze della salvaguardia della autonomia nazionale dell'industria fornitrice dei mezzi per la difesa, un processo di riconversione. Convinti come siamo di un sovradimensionamento della nostra industria bellica, tale processo di riconversione deve avvenire in direzione di produzioni manifatturiere e di servizi per uso civile in contemporaneità con il necessario sforzo di elevazione della soglia tecnologica, con più diffusa applicazione dell'innovazione, specie elettronica, della quota di industria bellica destinata a rimanere, finché non si perverrà ad un disarmo totale, ai fini della sicurezza nazionale e degli impegni dell'Alleanza atlantica, che per altro ci auguriamo rapidamente possano essere messi in discussione e superati

anche attraverso un'autonoma decisione del nostro Paese tesa a costruire le condizioni per uno scioglimento della NATO. Quelli che devono guidare le nostre scelte in tema di industria militare sono i fini che si propone la nostra Costituzione: in particolare, il ripudio della guerra come mezzo di soluzione delle controversie internazionali. La produzione deve essere quindi ricondotta ai fini della difesa, come costituzionalmente prevista, e radicalmente diminuita. I settori eccedenti devono essere riconvertiti a produzioni civili e per questo occorrono scelte di incremento dei programmi delle amministrazioni competenti.

In questa direzione si muove la presente proposta di legge.

Essa propone, infatti, agli articoli 1 e 2, la istituzione di una speciale Commissione per la riconversione industriale, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Una Commissione che ha come compito preminente quello di predisporre annualmente un programma di riconversione ed anche al contempo un quadro sempre aggiornato dell'evoluzione di detto settore produttivo. Si realizza in questo modo la piena potestà degli organismi rappresentativi e del Governo su un settore produttivo che però coinvolge enormemente tutta la collettività e le sue scelte etiche, morali e politiche; un compito programmatico pubblico senza il quale tutti gli sforzi economici di incentivazione alla riconversione possono divenire improduttivi od incontrollabili.

All'articolo 3 sono ipotizzati tutti gli elementi determinanti l'atto programmatico, nonché i vincoli a cui deve rapportarsi.

Primo fra tutti la sua immediata incidenza sul bilancio di previsione del Ministero della difesa, nonché il suo progressivo aggiornamento a seconda delle modificazioni del mercato produttivo delle aree interessate.

All'articolo 4 sono previsti gli strumenti di traduzione del programma generale nei vari piani di attuazione affidati quindi a specifici comitati locali a base

regionale, realizzando in questo modo una maggiore democraticità nella proposta di riconversione, una maggiore partecipazione degli interessati e quindi anche una più dettagliata conoscenza dei vari aspetti del problema.

Con gli articoli 5, 6 e 7 è istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un Fondo per gli interventi di riconversione del quale vengono determinate le caratteristiche, le procedure di istituzione ed i sistemi di erogazione; la previsione massima di copertura delle spese di riconversione è prevista sino alla concorrenza dell'80 per cento dell'intero investimento.

Con l'articolo 8 si prevede, inoltre, che alle agevolazioni previste da detto Fondo si può accedere anche per la realizzazione di un apposito centro di ricerca del settore, che veda l'iniziativa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

L'articolo 9, invece, istituisce uno specifico Fondo di solidarietà in favore dei dipendenti di imprese operanti nel settore militare.

Tale distinzione in due fondi separati fra investimento e solidarietà ai dipendenti si rende necessaria se realmente si vuole rendere compatibili le esigenze occupazionali delle zone interessate con l'esigenza della riconversione del settore bellico, proprio per non sottoporre, fermo restando il vincolo della piena occupazione nelle previsioni dei piani di riconversione, i diritti e le legittime aspettative dei lavoratori ai bisogni dei cicli produttivi.

In specifico per quanto attiene alla copertura finanziaria, si stabilisce il principio che tale riconversione debba essere pagata in parte dagli stessi industriali del settore attraverso il versamento dell'1 per cento del fatturato, non fosse altro perché la riconversione di una unità produttiva oggettivamente avvantaggia le altre ed inoltre la parte a carico della collettività viene recuperata: in parte, dal versamento volontario dei cittadini attraverso la previsione della possibilità di destinare a questo fondo l'8 per mille della propria dichiarazione dei redditi; per la restante parte infine, dal bilancio dello Stato con la riduzione delle spese militari.

In questo modo si inserisce nell'attività programmatica, proprio attraverso la messa a disposizione dei fondi, la volontà popolare e la partecipazione che può incidere nella gestione.

Onorevoli colleghi, in conclusione, auspicando un confronto aperto e costruttivo nel merito della proposta, vorremmo insistere sulle ragioni etiche e culturali che ci hanno determinato a presentare tale iniziativa legislativa e concorrere anche per questa via al consolidamento del processo di distensione internazionale verso il quale, sappiamo esserci grande attenzione non solo nel nostro Paese, ma anche in quanti vogliono in ogni parte del mondo contribuire a costruire un futuro in cui sempre più gran parte delle risorse siano destinate direttamente al progresso sociale e al miglioramento della vita quotidiana. Siamo convinti che questa tensione ideale e morale può inverarsi in risposte concrete che il Parlamento ha il dovere di adottare per risolvere questioni acutamente aperte.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Presso la Presidenza dal Consiglio dei ministri è istituita, per la durata di un triennio, rinnovabile, la Commissione per la riconversione industriale, con lo scopo di realizzare un osservatorio permanente sulla struttura produttiva militare nazionale e di predisporre piani per la riconversione industriale a fini civili di aziende che producono beni e servizi per usi militari.

2. La Commissione è composta da:

a) un rappresentante ciascuno per i Ministeri della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro e delle partecipazioni statali;

b) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali;

d) tre esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri;

e) tre esperti designati di intesa tra il presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati.

3. La Commissione elegge nel proprio seno il presidente.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, stabilisce l'organizzazione e la retribuzione del personale, l'assunzione anche temporanea di consulenti, in numero non superiore a sette unità, nonché le indennità da corrispondere ai componenti la Commissione.

ART. 2.

1. Sono compiti della Commissione:

a) predisporre entro ogni anno il programma degli orientamenti per la riconversione industriale;

b) *soprintendere all'attuazione del programma, su base regionale, da parte dei comitati regionali per gli impieghi alternativi di cui all'articolo 4;*

c) *elaborare programmi per la riconversione produttiva dal settore militare a quello civile, con particolare indirizzo per le tecnologie mature nel campo elettronico, informatico, spaziale, aeronautico, energetico, agricolo, delle comunicazioni, dei trasporti, della sanità, della prevenzione e protezione civile, della tutela dell'ambiente, e della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;*

d) *collaborare con i comitati locali per gli impieghi alternativi di cui all'articolo 4 al fine di elaborare concrete soluzioni sul piano produttivo ed occupazionale per la riconversione parziale o totale di aziende e settori produttivi impegnati a fini militari;*

e) *studiare ed elaborare progetti di reimpiego per il personale civile del settore militare nel quadro di programmi e di ipotesi di ristrutturazione dell'Amministrazione della difesa.*

ART. 3.

1. Il programma di cui all'articolo 2 deve essere basato su un'analisi macroeconomica della realtà produttiva e del mercato nazionale ed internazionale. Esso deve contenere le linee guida delle metodologie pratiche per la riconversione industriale dal settore militare a quello civile, con particolare riferimento al riaddestramento e alla riorganizzazione del personale manageriale, tecnico, amministrativo e di produzione, alla trasformazione degli impianti, alle questioni normative e contrattuali e alle implicazioni verso gli altri settori produttivi collegati, nonché verso le comunità e le aeree interessate.

2. Al programma deve essere allegato un censimento analitico delle aziende che producono beni e servizi destinati ad uso militare, con l'indicazione del controllo proprietario, del fatturato e dei principali

indicatori economici, del numero dei dipendenti e della loro qualificazione professionale, dei materiali in linea di produzione, di quelli prodotti in passato nonché delle attività di ricerca e di sviluppo attualmente in corso. Detto censimento è aggiornato annualmente.

3. Nel programma può essere indicata l'esigenza di procedere ad una riduzione degli stanziamenti per spese militari previsto dallo stato di previsione del Ministero della difesa, al fine di evitare che una riconversione dell'industria bellica nazionale produca un aumento delle commesse all'estero per armamenti da parte dello Stato.

4. Il programma deve essere trasmesso ai comitati locali per gli impieghi alternativi di cui all'articolo 4, nonché al Parlamento.

ART. 4.

1. I comitati locali per gli impieghi alternativi sono costituiti su base regionale, nelle regioni in cui sono presenti aziende produttrici di beni e servizi per fini militari.

2. Sulla base di analisi aggiornate della situazione produttiva, economica ed occupazionale, i comitati elaborano i piani per la riconversione parziale o totale ai fini civili delle imprese operanti nella regione di competenza, secondo gli indirizzi identificati nel programma.

3. I piani di cui al comma 2 devono contenere progetti dettagliati circa il reimpiego degli addetti, l'uso alternativo e la ristrutturazione degli impianti e delle tecnologie esistenti, nonché il riorientamento e la formazione del personale in funzione dei reimpieghi proposti.

4. Sulla base di quanto previsto nei piani per la riconversione, i comitati provvedono anche ai necessari accordi con le imprese interessate e trasmettono tutta la documentazione alla Commissione per la riconversione industriale di cui all'articolo 1 ed ai fondi di cui agli articoli 5 e 9 presso il Ministero dell'industria, del com-

mercio e dell'artigianato, che provvede all'emissione del decreto di ammissione al finanziamento. Nei casi di non adesione delle imprese interessate la Commissione di cui all'articolo 1 provvede, entro tre mesi dall'inoltro della documentazione, a formulare una proposta relativa alle modalità di adeguamento del piano o di procedimento coatto, disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. I comitati sono costituiti da sette membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui tre esperti designati dai presidenti dei consigli regionali, d'intesa con i sindaci dei comuni sui cui territori insistono le imprese, due rappresentanti sindacali e due rappresentanti delle imprese indicati dalle competenti organizzazioni territoriali.

6. I comitati provvedono ad un aggiornamento semestrale delle analisi della struttura produttiva locale con particolare riferimento al controllo proprietario, al fatturato, al personale con la relativa qualifica professionale, ai materiali in linea di produzione, alle attività di ricerca e di sviluppo.

7. I comitati possono avvalersi di consulenti in numero non superiore alle tre unità e dispongono di personale ai sensi del quattordicesimo e quindicesimo comma dell'articolo 3-bis della legge 1° giugno 1977, n. 285, introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479.

ART. 5.

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il « Fondo speciale per interventi di riconversione dell'industria bellica ». Il Fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, come modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

2. Il termine di durata della gestione di cui al quarto comma dell'articolo 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è fissato al 31 dicembre 1994.

ART. 6.

1. Gli investimenti del Fondo di cui all'articolo 5, nel quadro di quanto previsto nel programma di cui all'articolo 2, hanno per oggetto progetti di riconversione totale o parziale delle produzioni di materiale bellico in attività di produzione manifatturiera o di servizi per uso civile da parte di imprese localizzate sul territorio nazionale.

2. I progetti di cui al comma 1 devono prevedere comunque il reimpiego del personale eccedente a causa della soppressione o riduzione delle produzioni belliche.

3. I progetti di riconversione possono riguardare anche attività di ricerca e sviluppo, progettazione e promozione commerciale.

4. Il Fondo è disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della difesa e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

ART. 7.

1. Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 5 sono destinate alla concessione di finanziamenti di durata non superiore a quindici anni, comprensivi di cinque anni di utilizzo e di preammortamento ad un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso di riferimento, determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data di stipula del decreto di ammissione al finanziamento di cui al comma 4 dell'articolo 4 della presente legge. Qualora almeno il 50 per cento della nuova produzione sia destinato all'esportazione o alla produzione di merci sostitutive di prodotti di importazione, il tasso di interesse è ridotto al 10 per cento di quello di riferimento.

2. Il finanziamento non può superare l'80 per cento del costo previsto dal progetto ed è erogato per gli importi ed

alle scadenze fissate nel decreto di cui al comma 4 dell'articolo 4. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate nel periodo di attuazione del programma non può superare l'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. Il restante 20 per cento è erogato ad avvenuta realizzazione del progetto, previa presentazione di idonea documentazione.

ART. 8.

1. Con le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 5, nei limiti d'impegno di cui al comma 2 dell'articolo 10 e con le modalità determinate dal programma e dai piani di attuazione, possono essere altresì finanziate la costruzione e l'attività di un centro di ricerca.

2. Il centro di ricerca di cui al comma 1, su iniziativa del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, può essere costituito anche in forma consortile, con la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

ART. 9.

1. Fermo restando l'obbligo della previsione nei piani di cui all'articolo 4 del pieno reimpiego del personale utilizzato, è istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il « Fondo di solidarietà in favore dei dipendenti di imprese operanti nel settore militare » interessate da un processo di riconversione industriale.

2. Il Fondo ha amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, come modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ed è disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.

3. Alle prestazioni erogate dal Fondo sono ammessi gli operai, gli impiegati, i tecnici, i dipendenti di imprese operanti

nel settore militare, ivi impiegati da almeno sei mesi prima della data di entrata in vigore della presente legge, i quali, per imprescindibili motivi di coscienza, dichiarino presso il competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di non voler proseguire nella loro collaborazione con le attività di dette imprese.

4. I soggetti di cui al comma 3 hanno diritto alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, per un periodo non superiore ai ventiquattro mesi.

5. La corresponsione delle indennità di cui al comma 4 cessa all'atto dell'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro.

6. Durante il periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale i lavoratori di cui al presente articolo sono ammessi, con priorità su qualunque altro lavoratore, ai corsi di formazione e riqualificazione professionale organizzati ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni. In caso di *ingiustificato rifiuto del lavoratore* è sospesa l'erogazione del trattamento di integrazione salariale.

7. Durante il periodo di cui al comma 6 sono ammesse ai benefici di cui al titolo II della legge 27 febbraio 1985, n. 49, cooperative di produzione e lavoro, costituite esclusivamente da lavoratori di cui al presente articolo.

8. Durante il periodo di cui al comma 6, ai lavoratori di cui al presente articolo che intendono svolgere attività di lavoro autonomo, possono essere altresì concessi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere degli organi preposti all'amministrazione del Fondo di cui al comma 1, mutui agevolati e contributi sugli interessi per finanziamenti deliberati dagli istituti di credito a medio termine.

9. All'atto dell'erogazione dei benefici di cui ai commi 7 e 8 cessa l'erogazione del trattamento di integrazione salariale.

10. Trascorso il periodo di cui al comma 4, i lavoratori che risultassero ancora privi di occupazione hanno diritto

alla corresponsione dell'80 per cento del trattamento di cui al suddetto comma per un periodo non superiore a dodici mesi e sono iscritti nelle liste ordinarie di collocamento con priorità su tutti gli altri lavoratori in cerca di occupazione.

ART. 10.

1. Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 9 per il triennio 1992-1994 sono stabilite in complessive lire 1.500 miliardi, di cui lire 100 miliardi per l'anno 1992, lire 400 miliardi per l'anno 1993 e lire 1000 miliardi per l'anno 1994.

2. Il limite d'impegno per la costituzione e l'attività del centro di ricerca di cui all'articolo 8, è fissato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede:

a) per il 50 per cento dell'onere:

1) mediante l'aumento del 100 per cento delle tasse sulle concessioni governative di cui ai numeri 14, 15. 1, 17. 4 e 18. 2 e l'aumento del 200 per cento delle tasse di cui ai numeri 16. 1, 16. 2, 17. 1, 17. 2, 17. 3 e 18. 1 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992;

2) mediante il versamento all'erario da parte delle aziende produttrici di materiale bellico, dell'1 per cento del proprio fatturato annuo;

b) per il residuo 50 per cento:

1) mediante parziale destinazione a favore del Fondo della quota spettante allo Stato dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sulla base delle scelte dei contribuenti di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

2) mediante riduzione degli stanziamenti ordinari dello stato di previsione del Ministero della difesa.

4. Il versamento di cui al n. 2) della lettera *a)* del comma 3 è regolato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le somme di cui al presente articolo sono ripartite nel modo seguente:

a) il 10 per cento alla Commissione di cui all'articolo 1;

b) il 20 per cento ai comitati locali per gli impieghi alternativi attraverso una suddivisione proporzionale stabilita dalla Commissione per la riconversione industriale;

c) il 35 per cento al Fondo di cui all'articolo 5;

d) il 35 per cento al Fondo di cui all'articolo 9.